



COMUNE DI BRANDIZZO
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 luglio 2015

INDICE

Articolo	Descrizione
1	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2	Ambito dell'applicazione.
3	Attivazione del procedimento per la definizione.
4	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.
5	Procedimento ad iniziativa del contribuente.
6	Invito a comparire per definire l'accertamento.
7	Atto di accertamento con adesione.
8	Perfezionamento della definizione.
9	Effetti della definizione.
10	Riduzione della sanzione.
11	Disposizioni finali.

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Brandizzo per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e riduzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs.19.6.1997 n.218 e secondo le seguenti disposizioni generali.
3. In sede di regolamentazione per ciascun tipo di entrate potranno prevedersi procedure specifiche che troveranno armonica applicazione con il dettato del presente Regolamento Generale.

Art. 2

Ambito dell'applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti *sostanziali* e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo/benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere/dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. *L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia già in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.*

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale, ovvero, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante) e dal Funzionario Responsabile (o da altro soggetto dell'Ufficio dal medesimo delegato).

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. *Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.*
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere nello stesso gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. *Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto il pagamento rateale con un massimo di quattro rate bimestrali se la somma dovuta supera € 500,00 per ciascuna annualità. Tale importo potrà essere modificato con apposito atto della Giunta Comunale, debitamente motivato e con la precisa indicazione della relativa decorrenza.*
5. *Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 1 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicano gli interessi legali nella misura vigente tempo per tempo. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Se l'importo da rateizzare supera € 2.000,00 è richiesta la garanzia sotto forma di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, da presentare entro il termine di cui al comma 1.*

Art. 9 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle non riducibili per legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione. *Sono parimenti escluse dalla riduzione anzidetta le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste e ad inviti formulati dal Comune.*

Art. 11
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.